

NOVITA' FISCALI

COMPENSAZIONE CREDITI TRIBUTARI

Sono riviste le modalità di utilizzo in compensazione dei crediti IRPEF / IRES / IRAP allineandole a quanto previsto attualmente ai fini IVA. In base alle nuove disposizioni, il credito IRPEF / IRES / IRAP 2019 superiore ad euro 5.000,00 potrà essere utilizzato in compensazione **non più dall'1.1.2020**, bensì **dopo la presentazione della relativa dichiarazione (indicativamente ottobre 2020)**.

È evidente che ciò si traduce per il contribuente in un "differimento" della possibilità di utilizzo dei crediti tributari con conseguenti aggravii in termini di risorse finanziarie. Si pensi ad esempio ai professionisti, alle imprese che subiscono ritenute su lavori di ristrutturazione/ecobonus, alle imprese che usufruiscono dei crediti di imposta (ad esempio ricerca e sviluppo).

F24 IN COMPENSAZIONE

Viene previsto **che anche i NON titolari di partita iva** dovranno utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (quindi non potranno utilizzare il servizio home banking) per poter effettuare la compensazione **ANCHE PARZIALE** tramite modello F24; infine tale provvedimento si applica anche all'utilizzo in compensazione dei **crediti maturati dal datore di lavoro** per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi erogati ai dipendenti (ad esempio, rimborsi da mod. 730 e Bonus Renzi € 80).

IN SOSTANZA CHIUNQUE (TITOLARI DI PARTITA IVA E NON) ABBIA NEL MODELLO F24 UN CREDITO IN COMPENSAZIONE ANCHE PARZIALE DOVRÀ OBBLIGATORIAMENTE UTILIZZARE I CANALI TELEMATICI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE (ENTRATTEL E FISCONLINE).

ATTIVITA' DI CONTROLLO SU MODELLI F24

L'Agenzia delle Entrate potrà sospendere fino a 30 giorni l'esecuzione dei modelli F24 contenenti compensazioni "a rischio". Inoltre è previsto che, qualora a seguito di tale attività di controllo, i crediti indicati nel modello F24, risultino non utilizzabili:

- l'Agenzia comunica entro 30 giorni la mancata esecuzione del modello F24 al soggetto che ha trasmesso la delega di pagamento;
- è applicata una sanzione pari al 5% con un massimo di euro 250,00 per ciascun modello F24 non eseguito.

Le sanzioni si applicano per i modelli F24 presentati a decorrere dal mese di marzo 2020.

RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI / SUBAPPALTI

Questa è probabilmente la modifica più dirompente e verrà trattata in un'apposita circolare che invieremo la prossima settimana.

REVERSE CHARGE PER SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA

Viene esteso il reverse charge alle "prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto e subappalto caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma".

Si tratta in sostanza delle attività quali facchinaggio, logistica, handling. L'efficacia della nuova disposizione è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte della comunità europea.

ACCISA SUL GASOLIO COMMERCIALE

Con riguardo al gasolio commerciale usato come carburante, è introdotto un parametro per la determinazione dell'importo massimo rimborsabile, fissato in 1 litro di gasolio consumato, da ciascun veicolo che può beneficiare dell'agevolazione, per ogni chilometro percorso.

Inoltre viene previsto che dall'1.10.2020 l'agevolazione non è riconosciuta per il gasolio consumato dai veicoli di categoria Euro 3 o inferiore (dal 2021 Euro 4 o inferiore).

ACQUISTO UE DI VEICOLI USATI

E' disposto l'obbligo di preventiva verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate nel caso in cui l'acquirente non sia tenuto al versamento dell'IVA tramite il mod. F24 ELIDE. In particolare, d'ora in poi la verifica va effettuata anche nei confronti dei soggetti privati che acquistano mezzi usati da Stati UE.

FATTURAZIONE ELETTRONICA E SISTEMA TESSERA SANITARIA PER MEDICI e DENTISTI

E' previsto che anche per il 2020, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) **non possono emettere fattura elettronica** con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS.

LIMITE UTILIZZO DENARO CONTANTE

E' prevista la graduale riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante a:

- € 2.000 a decorrere dall'1.7.2020 fino al 31.12.2021;
- € 1.000 a decorrere dall'1.1.2022.

Di conseguenza per i prossimi 2 anni non è possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi in un'unica soluzione in contante di importo pari / superiore a € 2.000 e successivamente pari / superiore a € 1.000.

PERIODICITÀ SPESOMETRO ESTERO – ESTEROMETRO

E' disposto che la trasmissione del c.d. **spesometro estero** va effettuata **trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento**.

IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE

In sede di conversione è stato previsto che, in luogo dell'attuale scadenza trimestrale, il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuata con cadenza semestrale (16.6 e 16.12 di ciascun anno) nel caso in cui quanto dovuto non superi la soglia annua di € 1.000.

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

L'introduzione di questa assurdità viene prorogata al 01.07.2020.

CREDITO D'IMPOSTA COMMISSIONI PAGAMENTI ELETTRONICI

È previsto un credito d'imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite carte di credito / debito / prepagate a decorrere dal 01.07.2020; **tale agevolazione vale solo a favore delle imprese con un fatturato inferiore a € 400.000.**

PAGAMENTI CON CARTE DI DEBITO E CREDITO

E' stata soppressa la disposizione che prevedeva una sanzione in capo ai soggetti che rifiutano il pagamento con carta di credito / debito. È confermato invece il riconoscimento di un rimborso in denaro a favore delle persone fisiche "private" maggiorenni residenti in Italia che effettuano acquisti di beni / servizi con strumenti di pagamento elettronici.

REATI TRIBUTARI

Sono state apportate importanti modifiche ed inasprimenti in materia di **sanzioni penali nei confronti soprattutto di chi emette/utilizza false fatture.**

DEDUCIBILITÀ' IMU

Per il 2019 l'IMU sugli immobili strumentali sarà deducibile nella misura del 50% (anziché del 20%).

CEDOLARE SECCA

Rimane al 10% la cedolare secca sui contratti di locazione a canone concordato per immobili abitativi.

Viene abrogata dal 01.01.2020 la cedolare secca "commerciale" (21% sui contratti di locazione di negozi). Tale agevolazione rimarrà pertanto in vigore per i soli contratti stipulati nel corso del 2019.

PROROGA DETRAZIONE LAVORI SU IMMOBILI

Vengono prorogate tutte le detrazioni sui lavori sugli immobili, il bonus mobili ed anche il "bonus verde" per i lavori sui giardini.

SCONTO IN FATTURA PER EFFICIENZA ENERGETICA E SISMA BONUS

Dall'1.1.2020 non è più possibile richiedere il c.d. "sconto in fattura" al posto della detrazione prevista per gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmio energetico e per la messa in sicurezza da eventi quali il terremoto. A decorrere **dall'1.1.2020 tale possibilità è circoscritta agli interventi di ristrutturazione importante di primo livello** di importo **pari o superiore a € 200.000**. Per ristrutturazioni importanti di primo livello si intende l'intervento che *"oltre a interessare l'involucro edilizio con un'incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, comprende anche la ristrutturazione dell'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all'intero edificio"*.

Resta in vigore invece la cosiddetta "cessione del credito" che se utilizzata in maniera corretta e con saggezza porta vantaggi forse ancora maggiori per le imprese (a scapito ovviamente di chi effettua i lavori).

BONUS FACCIATE

È confermata con modifiche e implementazioni l'introduzione della **nuova detrazione, c.d. "bonus facciate"**, pari al **90% delle spese sostenute nel 2020** per interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi / fregi / ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al **recupero / restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A** (centri storici) **o B** (totalmente o parzialmente edificate). La detrazione spettante va **ripartita in 10 quote annuali** di pari importo (non è previsto un limite massimo di spesa).

MAXI / IPER AMMORTAMENTO – CREDITO DI IMPOSTA R&S

Sono state stravolte tutte queste agevolazioni; le modifiche verranno evidenziate in una circolare ad hoc nei prossimi giorni.

PROROGA SABATINI-TER

Viene prorogata per il periodo 2020 - 2025 l'agevolazione c.d. "Sabatini – ter".

RIMODULAZIONE ONERI DETRAIBILI IN BASE AL REDDITO

La detraibilità degli oneri (19% per intendersi) verrà rimodulata in base al reddito. Nulla cambia per i redditi fino a 120mila euro; la decurtazione avverrà proporzionalmente al reddito per chi dichiara un imponibile compreso tra i 120mila ed i 240mila euro; chi avrà un reddito superiore ai 240mila euro perderà le detrazioni. Nulla cambia invece per le spese sanitarie e gli interessi passivi sui mutui.

Inoltre la detrazione spetterà solo se il pagamento della spesa avverrà mediante sistemi di pagamento tracciabili ad esclusione delle spese per l'acquisto di

medicinali/dispositivi medici nonché per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche/private accreditate al SSN.

Infine è previsto l'aumento da 387,34 euro a 500,00 euro della detrazione delle spese veterinarie (resta ferma la franchigia di € 129,11).

REGIME FORFETARIO

Rimane confermato il limite fissato in euro 65.000,00.

Le novità più importanti riguardano:

- dipendenti e pensionati i quali torneranno ad essere **esclusi dal regime forfetario** qualora possiedano **redditi da lavoro dipendente e assimilati superiori ad euro 30.000**;
- il fatto che la limitazione di cui sopra non opera per i soggetti che hanno cessato il rapporto di lavoro; tuttavia si ricorda che il soggetto che cessa il rapporto di lavoro non può adottare il regime forfetario qualora operi **prevalentemente** nei confronti dell'ex datore di lavoro;
- **l'esclusione dal regime forfetario per** i datori di lavoro che abbiano un costo del personale dipendente superiore a 20.000,00 euro.

È **incentivato l'utilizzo della fattura elettronica prevedendo la riduzione di un anno** del termine di accertamento per chi emette le proprie fatture in maniera elettronica.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

E' prevista la possibilità di **rideterminare il costo d'acquisto di terreni e partecipazioni pagando un'imposta sostitutiva del 11% entro il 30.06.2020.**

IMPOSTA SOSTITUTIVA PLUSVALENZE CESSIONE IMMOBILI

La tassazione della plusvalenza sulla vendita di un immobile posseduto da meno di cinque anni sale dal 20% al 26%.

RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA

È riproposta la **rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni; tale agevolazione è riservata solo alle SRL per i beni in possesso al 31.12.2018.** L'imposta sostitutiva sarà pari al:

- **12%** per i beni ammortizzabili;
- **10%** per i beni non ammortizzabili.

ESTROMISSIONE IMMOBILE DITTA INDIVIDUALE

In sede di approvazione è (ri)proposta l'estromissione dell'immobile da parte dell'imprenditore individuale. L'agevolazione:

- è riconosciuta agli immobili strumentali per natura ex art. 43, comma 2, TUIR, posseduti al 31.10.2019;
- riguarda le estromissioni poste in essere dall'1.1 al 31.5.2020;
 - richiede il versamento dell'imposta sostitutiva dell'8% ed andrà versata nella misura del 60% entro il 30.11.2020 mentre il rimanente 40% andrà versato entro il 30.6.2021.

L'imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell'immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.